

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1867)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1974

Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante norme per l'amministrazione del patrimonio e
la contabilità generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 62 del regolamento di contabilità generale dello Stato dispone che tutte le spese relative ai contratti stipulati dall'Amministrazione dello Stato sono in genere a carico dell'altro contraente, senza tuttavia stabilire una disciplina in ordine alla gestione di tali spese.

Conseguentemente, la gestione di cui trattasi viene condotta dalle varie Amministrazioni nelle forme più disparate e generalmente « fuori bilancio », talchè la Corte dei conti ha ritenuto di annoverarla tra le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e quindi soggetta a semplice rendiconto annuale.

Stante quanto sopra, al fine di dare alla materia una univoca disciplina e di far rientrare nell'ambito del bilancio statale la gestione delle spese contrattuali, è stato pre-

disposto l'unito disegno di legge con il quale vengono aggiunti alla legge di contabilità generale dello Stato gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* (art. 1).

L'articolo 16-*bis*, oltre a stabilire che le spese inerenti ai contratti e (ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro) quelle di registrazione sono a carico del contraente con l'Amministrazione dello Stato, dispone che l'importo di tali spese, aumentato del 10 per cento per spese generali, deve essere versato dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata dello Stato ovvero dell'Amministrazione o Azienda autonoma.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso articolo prevede altresì che, in caso di ritardato versamento, l'importo delle spese contrattuali deve essere aumentato degli interessi legali e, in caso di mancato versamento, la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi legali, è trattenuta dall'Amministrazione sul primo pagamento relativo al contratto e versata direttamente all'entrata dello Stato.

Con l'articolo 16-ter viene stabilito che il pagamento delle spese contrattuali è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dagli uffici centrali, compresi quelli delle Amministrazioni ed Aziende autonome, e dal funzionario delegato per i contratti stipulati dagli uffici periferici, sulla base di aperture di credito disposte a loro favore su appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni ed Aziende autonome.

Al fine poi di consentire il tempestivo pagamento dell'imposta di registro — che ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 634 deve essere effettuato entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del contratto — è stato disposto che l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento dell'imposta di cui trattasi.

Infine, il medesimo articolo stabilisce che i rendiconti delle spese contrattuali sono sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti per le spese riferentisi a contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali ed a quello delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti per le spese relative a contratti stipulati da uffici periferici.

Per le Amministrazioni ed Aziende autonome il predetto controllo è attribuito agli uffici o servizi centrali di ragioneria e alla Corte dei conti; tuttavia, qualora dette Amministrazioni o aziende abbiano uffici o servizi di ragioneria decentrati, il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è attribuito ai predetti uffici o servizi di ragioneria e alle delegazioni regionali della Corte dei conti.

Con l'articolo 2 del disegno di legge vengono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto o incompatibili con la nuova normativa, la cui decorrenza è fissata dall'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione della legge.

Da ultimo, è da sottolineare che il disegno di legge in questione è stato sottoposto al preventivo esame della Corte dei conti la quale, nel pronunciarsi favorevolmente in merito, ha formulato taluni suggerimenti che sono stati interamente accolti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis e 16-ter:

« Art. 16-bis. — Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'Am-

ministrazione dello Stato. Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 634, sull'imposta di registro.

Le spese di copia di cui al precedente comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvato con decreto del Ministro del tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.

Gli importi delle spese di cui al primo comma, aumentati del 10 per cento per spese generali, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle Amministrazioni o Aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo.

L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'Amministrazione per essere allegato al contratto.

In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente terzo comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.

In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente terzo comma ».

« Art. 16-ter. — Il pagamento delle spese di cui al primo comma del precedente arti-

colo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni ed Aziende autonome.

Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.

Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.

I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali ed al controllo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici periferici.

Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni ed Aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le Amministrazioni ed Aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dall'esercizio finanziario 1975.